



CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 1

Impresa ed economia locale SUAP

ORDINANZA N. 88

OGGETTO: Ordinanza comunale a disciplina delle attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili.

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad oggetto “Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- il Testo Unico in materia di commercio approvato con legge regionale 3 gennaio 2007, n. 1;
- il Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche approvato con legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, modificata con L.R. 3 maggio 2021 n. 8;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;
- la Legge Regionale 28/4/99, n. 13 e ss. mm. ii in materia di gestione dei beni demaniali marittimi;
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;
- l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” art. 100;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- le “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n.

Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099

www.comunefinaleligure.it – e-mail: protocollo@comunefinaleligure.it

- 512 del 21/05/2004, come modificata dalla D.G.R. 424 del 27/3/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15.02.2013 di approvazione delle Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari delle spiagge libere attrezzate, come modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 5/8/2013 e n. 423 del 27/3/2015;
 - il progetto comunale di utilizzazione degli arenili approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2005 e n. 91 del 21/12/2005, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 28 novembre 2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 30/11/2021;
 - l'Ordinanza n. 67 emessa il 29/04/20215 dal Comune di Finale Ligure per la disciplina delle attività di balneazione e di utilizzo degli arenili;
 - l'ordinanza n. 59/2022 emanata il 29/04/2022 dal Capo del Circondario Marittimo di Savona;
 - l'Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022 di approvazione delle Linee Guida per la ripresa della attività economiche e sociali in relazione al nuovo coronavirus Sars-Cov -2;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 276-2022 dell'1/04/2022 “Utilizzo di aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti nel perdurare dell'epidemia di Covid-19;

considerato:

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

sentita l'Associazione Finalese Bagni Marini;

e m a n a l a s e g u e n t e

disciplina delle attività balneari

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza si applica agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere attrezzate, alla spiaggia organizzata del Malpasso e a tutte le aree demaniali marittime, anche non in concessione, presenti nel territorio comunale.

Articolo 2 – Durata della stagione balneare

2. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
3. Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona e le disposizioni comunali relative all'utilizzo degli arenili al di fuori della stagione balneare, come impartite nella presente ordinanza.

Articolo 3 – Periodi e orari obbligatori di apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate

1. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperti al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare compresa tra il 1° maggio ed il 30

settembre di ogni anno.

2. All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.
3. Durante tutto il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico un orario minimo di apertura giornaliero:
 - dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
 - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
 - dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
4. Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.

Articolo 4 – Periodi di apertura

1. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperti a scelta del concessionario, nel rispetto di tutte le normative vigenti e fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere, in uno dei seguenti periodi:
 - a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9);
 - b) nel periodo dal 1/4, ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10;
 - c) tutto l'anno.

Articolo 5 – Esposizione ordinanza

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, a cura dei concessionari, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 6 – LIMITATAMENTE ALLA STAGIONE BALNEARE 2022, in ottemperanza alle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate con Ordinanza del 1° aprile 2022 dal Ministero della Salute

Il concessionario/gestore dovrà:

- a) privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione;
- b) favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- c) riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- d) favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti soprattutto durante le ore più calde, previa comunicazione al Servizio Impresa ed Economia Locale – SUAP, dando atto che l'intervento non ecceda le fattispecie di cui all'allegato A del DPR n. 31/2017 e all'art. 6, comma 1 lett. e-bis) del DPR 380/2001;
- e) regola e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizio igienici, etc. comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
- f) le attrezzature come ad es. lettini, sedie, sdraio, ombrelloni etc vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ogni fine giornata;

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

Inoltre, il concessionario/gestore, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per territorio, potrà delimitare fisicamente (con paletti, corde o simili) uno spazio di rispetto cautelativo nella spiaggia libera confinante in modo da non avere utenti della spiaggia libera in aderenza a confine comune; il suddetto distanziamento dovrà essere garantito per metà nell'arenile libero e per metà nell'arenile in concessione;

Articolo 7 - Prescrizioni relative all'uso delle spiagge

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, non è consentito:
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possano essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio. Fanno eccezione, rispetto a quanto disposto al precedente paragrafo, eventuali tratti di arenile specificamente individuati per l'alaggio di imbarcazioni da diporto, nonché i tratti di arenile per antica e storica consuetudine frequentati dai pescatori, comunemente conosciuti come spiaggia "dei Bianchi" e spiaggia "dei Neri", purché i natanti siano in condizioni di navigabilità e di decoro, e siano posizionati ordinatamente, in modo da non creare intralcio al libero transito, e da garantire l'utilizzo dell'arenile ai fini della balneazione;

- b) lasciare sulle spiagge libere, e su ogni altra area demaniale marittima libera, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare la fascia attigua alla battigia per una larghezza di 5 (cinque) metri, che è destinata esclusivamente al libero transito. L'ampiezza di tale fascia di transito, qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito non è consentito sostare, né occupare l'arenile con oggetti di qualsiasi tipo, compresi gli effetti personali, fatta eccezione per i mezzi e le attrezzature di soccorso ed i materiali destinati a realizzare i percorsi atti a garantire la balneazione alle persone disabili. Nei tratti di arenile in concessione sarà cura dei gestori vigilare al fine di mantenere libera da ogni gravame la fascia di transito, nonché consentire gratuitamente l'attraversamento delle aree in concessione per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione, secondo i percorsi per l'accesso pubblico individuati nel progetto di utilizzo degli arenili (adeguamento approvato dal Consiglio Comunale in data 28/11/2011 con deliberazione n. 98);
- d) campeggiare e/o accamparsi;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare ad attività ludico-ricreative ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico;
- g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative ed il Regolamento comunale "Dog Welcome Beach";
- h) tenere ad alto volume radio ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di diffusione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.);
- j) organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.);
- k) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo; dispositivi a fiamma vincolata (barbecue e similari) potranno essere ammessi solo dopo le ore 19,00;

- m) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - n) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - o) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
2. Le attività di cui alla lettera j) potranno essere svolte previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, mediante la modulistica reperibile sul portale del Servizio Impresa ed economia locale – SUAP;
 3. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi amovibili da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
 4. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dal competente Settore Territorio Opere Ambiente e Lavori.
 5. Gli utenti delle spiagge libere devono attenersi alle indicazioni adottate dai concessionari degli stabilimenti balneari e dai gestori delle spiagge libere attrezzate limitrofe (ad es. bandiera gialla nelle giornate di forte vento); in tale circostanza è vietato tenere aperti gli ombrelloni e utilizzare pedalò pattini, materassini attrezzature similari.

Articolo 7 - Disciplina delle spiagge libere attrezzate

1. Nell'ambito delle spiagge libere attrezzate, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario/gestore deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

“spiaggia libera attrezzata
servizi essenziali gratuiti (ingresso, salvataggio, pulizia e servizi igienici)
ulteriori servizi facoltativi a pagamento”.

Le spiagge libere attrezzate devono rispettare le disposizioni stabilite dalla DGR 512/2004 “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi

stabilimenti balneari” così come modificata dalla DGR 424/2015.

Articolo 8 – Norme generali alle quali si dovrà attenere il titolare della concessione demaniale marittima ed il gestore della spiaggia libera attrezzata

1. Assicurare il servizio di salvataggio nei periodi e con le modalità che saranno indicate nell'ordinanza emessa dall'Autorità Marittima competente per territorio;
2. durante il periodo di apertura e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
3. assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
4. munirsi prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività dello stabilimento/spiaggia libera attrezzata e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
5. mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione, di tutti i manufatti insistenti su di essa e del profilo naturale dell'arenile in concessione;
6. comunicare, in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'attività, al Servizio Impresa ed Economia Locale - SUAP, all'Autorità Marittima competente e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività di elioterapia;
7. comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, allo sportello unico imprese i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
8. assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della Legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
9. effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione non connesse direttamente con l'uso balneare/elioterapico (bar, ristoranti ecc.), con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali;
10. garantire durante il periodo di apertura l'accesso alla battigia;
11. offrire all'utenza un numero adeguato di dotazioni ed attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoio, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini ecc);
12. esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del turismo e dello spettacolo;

13. nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura (secondo facsimile allegato alle Linee Guida approvate dalla Regione Liguria);
14. nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini ecc.) e lo stabilimento balneare potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare, in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, al Comune e all'Autorità Marittima competente per territorio l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine comunicate con le modalità di cui sopra non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno;
15. indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
16. prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza, in conformità alla vigente normativa. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato tenere aperti gli ombrelloni e noleggiare/utilizzare pedalò pattini, materassini attrezzature similari;
17. gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.

Articolo 9 – Pulizia e sistemazione dell'arenile

1. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2. I concessionari devono, durante i periodi apertura, effettuare giornalmente la perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito e provvedere alla pulizia dello specchio acqueo antistante, adottando idonee precauzioni al fine di prevenire ogni forma di inquinamento. I concessionari degli stabilimenti balneari/spiagge libere attrezzate, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente del Comune di Finale Ligure e la locale Associazione Bagni Marini, favoriranno la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta.
3. Durante il periodo di chiusura, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale, in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.).
4. E' vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia.
5. Quando se ne verifichi la necessità, i concessionari potranno provvedere a riordinare

gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00. L'impiego di mezzi in deroga ai suddetti orari durante la stagione balneare potrà avvenire previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, mediante la modulistica reperibile sul portale del Servizio Impresa ed economia locale - SUAP. Dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza ai sensi delle norme vigenti al fine di evitare sversamenti di carburante sull'arenile ed in mare.

6. I concessionari sono tenuti a garantire i criteri di gestione delle poseidonie oceaniche stabiliti dalla Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1488 del 7/12/2007, dando tempestiva comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune di Finale Ligure di eventuali spiaggiamenti e movimentazioni dei residui, e privilegiando il mantenimento in loco quale misura gestionale.
7. Sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

Articolo 10 – Insegne e confini degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate

1. All'ingresso di ogni impianto deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
2. la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
3. è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
4. tutti gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.

Articolo 11 – Regole per l'apertura dell'impianto

1. Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (dal 1/5 al 30/9):
 - a. gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare;

- b. dal 1/6 al 15/9 gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere obbligatoriamente aperti al pubblico e allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari;
- c. gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato; possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare;
- d. salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o paesaggistico e/o dei vigenti strumenti urbanistici, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare 45 giorni prima dell'apertura e devono terminare entro 45 giorni successivi al giorno di chiusura dello stabilimento.
- e. gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura, garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00

- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

2. Apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua nel caso la festività sia nel mese di marzo) al 31/10:

- a. gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate potranno essere aperti ai fini elioterapici nei periodi che vanno dal 1/4, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, al 30/4 e dall'1/10 al 31/10 di ogni anno, fermo restando l'osservanza delle condizioni di cui al precedente comma 1 per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare;
- b. dalla data di apertura alla data di chiusura, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5-30/9):

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00

- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare, come sopra individuata, che vanno dal giorno di apertura al 30/4 e dall'1/10 al 31/10 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno per tre giorni la settimana, con un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle 16,00, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi;

- c. nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, ferma restando la completa accessibilità e visitabilità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalla legge 104/92 (barriere

architettoniche), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e servizi igienici non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento balneare e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il servizio igienico adeguati per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale;

- d. in tutto il periodo di apertura per attività elioterapica possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione di quelle direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es noleggio canoe, imbarcazioni ecc.);
- e. salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o paesaggistico e/o dei vigenti strumenti urbanistici, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili, non possono iniziare prima dell'1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/9 e devono terminare entro il 15/11. In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, ricorrendone i presupposti di sicurezza, lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti ai fini elioterapici dalla settimana antecedente la stessa festività;
- f. durante le operazioni di montaggio e smontaggio degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti;

3. Apertura annuale degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate:

- a. gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi all'anno, fermo restando l'osservanza delle condizioni di cui al precedente comma 1 per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare;
- b. gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5-30/9), garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00

- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare, lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno per tre giorni la settimana, con un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle 16,00, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi;

- c. l'impianto potrà rimanere chiuso, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un

massimo di 60 giorni/anno;

- d. nel periodo di apertura ai fini elioterapici lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, ferma restando la completa accessibilità e visitabilità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalla legge 104/92 (barriere architettoniche), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e servizi igienici non può eccedere le 15 unità comprese cabina e servizio igienico adeguati per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale;
- e. per i casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune, per le aree demaniali di propria competenza, potrà richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica;
- f. tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria;
- g. in tutto il periodo di apertura ai fini elioterapici possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione di quelle direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es noleggio canoe, imbarcazioni ecc.);
- h. salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o dei vigenti strumenti urbanistici, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/3 e devono terminare entro il 30/5. le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/9 e devono terminare entro il 15/11;
- i. durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

Articolo 12 - Regole relative agli impianti chiusi:

- 1. Durante i periodo di chiusura degli stabilimenti/spiagge libere attrezzate i concessionari dovranno provvedere:
 - a. al mantenimento dello stato di pulizia di tutta la superficie in concessione, compresi i manufatti insistenti su di essa. A tutela dei beni ammessi ad essere mantenuti in opera a norma della presente ordinanza, è consentito esclusivamente l'innalzamento di piccole dune da realizzare con sabbia già presente in loco, che dovranno tuttavia essere mantenute entro dimensioni tali da non eccedere le quote delle passeggiate pubbliche e/o delle piantumazioni poste in fregio alla dividente demaniale, così da non ostacolare oltremodo la percezione visiva dei frequentatori delle zone a mare;
 - b. fatto salvo l'obbligo di mantenere l'arenile il più possibile libero da opere e strutture,

possono permanere sull'arenile, anche se lo stabilimento balneare è chiuso;

- servizi igienici chiusi e docce chiuse;
- tettoie dei chioschi-bar, chioschi-bar ed eventuali cabine annesse per la preparazione di alimenti. I gazebo dovranno essere rimossi;
- imbarcazioni e boa in dotazione allo stabilimento balneare, che dovranno essere riposte sotto alle tettoie e comunque in condizioni di sicurezza e decoro;

2. Il mantenimento di opere o manufatti particolari di cui dovrà essere dimostrata l'oggettiva difficoltosa rimozione, potrà avvenire previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, mediante la modulistica reperibile sul portale del Servizio Impresa ed economia locale - SUAP
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 lett. b) non si applicano alle strutture comunque intese per le quali siano stati rilasciati titoli autorizzativi subordinanti al vincolo di rimozione nel periodo di chiusura degli impianti

Articolo 13 - Gavitelli per l'ormeggio delle unità da diporto

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune e autorizzazione ambientale ai sensi del D. Lgs 152/2006, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.
2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Savona.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dell'impianto di riferimento; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. La violazione delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, sarà punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. La ripetuta violazione (superiore a tre) in merito alle regole di apertura dell'impianto comporterà il divieto dell'apertura dell'impianto ai fini elioterapici per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.
4. A far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata la precedente ordinanza n. 67 del 29/04/2015.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno di pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Finale Ligure, e sarà trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio per la pubblicazione, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.

Finale Ligure, 31/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT
SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate